

# La finanziaria 2006

**ItaliaOggi pubblica il testo della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma**

## ARTICOLO 1

### comma 1

Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

### comma 2

Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di

euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

### comma 3

I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

### comma 4

Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

### comma 5

A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'art. 2 della legge 27/10/1993, n. 432. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con

la Commissione dell'Unione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.

### comma 6

A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

### comma 7

Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le Amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.

### comma 8

Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, in particolare, dell'articolo 2 comma 4-quinquies della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

### comma 9

Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

### comma 10

A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

### comma 11

Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

### comma 12

Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

### comma 13

A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

### comma 14

Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

## Il commento

### COMMI 1-3

Ammonta a 41 milioni di euro il livello massimo del saldo netto da finanziarsi per il solo 2006. Di contro, l'indebitamento massimo ammesso ammonta, sempre per il solo 2006, a 244 mila milioni di euro. Una spesa, questa, che intende comunque contenere, se non addirittura diminuire, come risulta dal saldo netto 2007 e da quello del 2008. L'indebitamento subisce invece un taglio drastico per i due successivi esercizi del triennio, anche se da esso vanno detratte le operazioni di estinzione anticipata dei prestiti esistenti oppure di ristrutturazione delle passività con ammortamento a carico dello stato.

Come emerge dunque dalla lettura dei primi tre commi del collegato alla Finanziaria, l'intento del legislatore è quello di concentrare i grandi investimenti la cui copertura finanziaria deriva dall'indebitamento sul 2006, al fine di sostenere adeguatamente gli interventi strategici e di rilevanza nazionale.

### COMMA 4

Il comma in oggetto costituisce un limite del legislatore finalizzato a impedire che le maggiori entrate in corso di esercizio possano essere devolute, con apposite variazioni, per finalità diverse rispetto a

quelle indicate dalla norma in questione. Vi si afferma, appunto, che tali maggiori entrate debbano essere del tutto usate per ridurre il saldo netto. Viene tuttavia ammessa l'eccezione delle calamità naturali, della tutela della sicurezza della nazione, delle emergenze economico-finanziarie o delle riduzioni della pressione fiscale.

### COMMA 5

Dal 2006, tutti i ricavi delle vendite degli immobili dello stato sono destinati per ridurre il debito pubblico. In caso di diversa destinazione di una parte di questi proventi deve essere effettuata una preventiva verifica con la Commissione europea.

### COMMA 6

Rideterminati i budget annuali dei ministeri, con taglio secco anche per le spese relative ai consumi intermedi. Le riduzioni non si applicano per la sicurezza pubblica e i soccorsi.

### COMMI 7-8

La gestione corrente in tutte le p.a. statali (eccetto i comparti della sicurezza e del soccorso) dovrà essere effettuata per dodicesimi. Gli impegni di spesa dovranno essere compiuti con prudenza, senza dunque

prenotare i budget su base annuale. Il legislatore prevede comunque una serie di voci che non sono ricomprese in tale obbligo: si tratta delle spese non divisibili come gli stipendi, le retribuzioni, le spese fisse comprese quelle aventi natura obbligatoria, le rate di ammortamento dei mutui. Ma il principio della spesa per dodicesimi diventa norma di principio, la cui violazione fa venire in essere in capo al dirigente la responsabilità contabile innanzi alla Corte dei conti. A ogni modo, per garantire la flessibilità al bilancio, possono essere disposte le variazioni compensative alle rispettive dotazioni.

### COMMI 9-12

Una serie di tagli di spesa viene introdotta per una buona parte delle p.a., dalle quali sono tuttavia escluse le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei seguenti settori:

- taglio secco alla spesa annua per studi e incarichi di consulenza affidati a soggetti estranei alle p.a.: dal 2006, tale spesa dovrà essere ridotta al 50% rispetto a quella sostenuta nel 2004;
- anche le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza vanno ridotte del 50% rispetto

alla spesa 2004;

- per il noleggio e gestione di autovetture (a eccezione delle p.a. operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica), dovrà essere ridotta la spesa al limite 2004, ridotto del 50%.

### COMMA 13

Rideterminati i budget di entrata e di spesa, sia in parte di competenza sia in conto capitale, tenuto conto del fatto che gli adeguamenti si riferiscono alle spese non aventi natura obbligatoria.

### COMMA 14

Entro il 31/3 di ogni anno, a partire dal 2006, la gestione dei centri di accoglienza e di permanenza temporanea e assistenza sarà disciplinata da un unico bando di gara del ministero dell'interno, con apposito capitolato di appalto, per rendere armonizzato in ambito nazionale il sistema dei costi dei suddetti servizi. L'obiettivo del legislatore è quello di contenere le spese, fortemente diversificate tra le rispettive regioni.

### COMMA 15

Istituito dal 2006 il fondo da ripartire per gli investimenti, nel quale confluiscono una serie di importi predeterminati,

**comma 15**

A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

**comma 16**

I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

**comma 17**

Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

**comma 18**

Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.

**comma 19**

Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.

**comma 20**

Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 623. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

**comma 21**

Qualora nel corso dell'esercizio l'ufficio centrale di bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei Ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

**comma 22**

A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

**comma 23**

In considerazione dei criteri definitivi degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione dell'Unione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al Patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immo-

bili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

**comma 24**

Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno e delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.

**comma 25**

Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

**comma 26**

Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del Patto di stabilità e crescita, le Amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulative degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività

*continua a pag. 52*

negli stati previsionali di spesa di ciascun ministero.

**COMMA 16**

Ogni anno i ministri dovranno presentare al parlamento, per ottenere il parere delle commissioni parlamentari, una relazione in cui si individua la destinazione delle disponibilità di ogni fondo per gli investimenti.

**COMMA 17**

Stanziati 10 milioni di euro per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali.

**COMMA 18**

Maggiore disponibilità finanziaria per la Corte dei conti che, dal 2006, potrà disporre di ulteriori 10 milioni di euro per il suo funzionamento.

**COMMA 19**

Per l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, il finanziamento è stanziato in 98 milioni di euro, a partire dal 2006. Curioso è il fatto che il legislatore si sia avvalso di una norma contenuta nella Finanziaria 2002 per identificare la fonte di finanzia-

mento, quando la stessa era stata, in realtà, prevista dalla Finanziaria 1999 (per la precisione, dall'art. 45, comma 3, della legge 448/98).

**COMMA 20**

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e per garantire la flessibilità necessaria di bilancio, sono ridotte del 10% le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge. Detto taglio non si applica alle spese obbligatorie, a quelle annuali e a quelle con pagamento differito, alle spese indicate nelle tabelle C e F, oltre che a quelle riguardanti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese, e ai fondi per gli investimenti.

**COMMA 21**

La disposizione prevede un potere di intervento dei rispettivi ministri, ai fini del blocco degli impegni di spesa con riferimento ai singoli capitoli, in caso di segnalazione dell'andamento di spesa che non risulti tale da assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa. Da tale blocco sono escluse numerose voci non ritenute, da parte del legislatore, da sospendersi, in quanto necessarie, come per esempio i ratei dei mutui, le spese fisse o aventi natura obbligatoria.

tura obbligatoria.

**COMMA 22**

Introdotta una disposizione di salvaguardia per i casi di verifica delle spese delle p.a., valevole dall'1/7/2006. Qualora infatti in sede di monitoraggio delle spese per beni e servizi dovesse emergere un andamento tale da rendere più difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità presentato alla Commissione europea, tutte le p.a. (escluse le regioni, gli enti locali e le Asl) devono aderire alle convenzioni stipulate da Consip spa oppure di utilizzare i parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%, intesi come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. E comunque le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono superare quelli risultanti dalla media del triennio 2003/2005. Tutti i contratti stipulati in violazione di tale disposizione sono nulli, con responsabilità personale del dipendente o dirigente che li ha sottoscritti.

**COMMI 23-26**

Stretta di cassa anche sull'acquisto degli immobili da parte delle p.a.: esse non potranno provvedere all'acquisizione annuale di immobili se non entro il limite

della spesa media per tale destinazione, sostenuta nel triennio precedente. Detto principio non si applica agli enti territoriali. Restano esclusi da questa disciplina gli acquisti di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili. Il legislatore non considera tuttavia l'ipotesi relativa all'acquisizione di immobili da destinarsi, per esempio, per i corpi di polizia, dei vigili del fuoco, dell'arma dei carabinieri ecc.

A tale riguardo le p.a. interessate dovranno trasmettere, con cadenza trimestrale, per via telematica alla ragioneria generale dello stato una comunicazione sulle informazioni cumulative degli acquisti e vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative. Entro il 30/1/2006, con apposito dm, sono stabilite le modalità e lo schema della comunicazione suddetta.

**COMMI 27-29**

Stanziati 100 milioni di euro al ministero dell'interno per le esigenze correnti connesse all'acquisto di beni e servizi. Assegnati 100 milioni di euro per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine. Previsto infine un budget per l'arma dei carabinieri, pari a 50 milio-

*continua a pag. 52*

segue da pag. 51

istituzionali o finalità abitative entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.

**comma 27**

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

**comma 28**

Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

**comma 29**

Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un

Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.

**comma 30**

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

**comma 31**

Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 10 gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.

**comma 32**

Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 mi-

lioni di euro.

**comma 33**

Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

**comma 34**

Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

**comma 35**

Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

**comma 36**

La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

**comma 37**

I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per ef-

fettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

**comma 38**

Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**comma 39**

Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**comma 40**

Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

**comma 41**

La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il Credito Sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituirsì allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nei termini del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**comma 42**

Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "editoriali e simili" sono inserite le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione". L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

**comma 43**

Dal 10 gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppressi le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

**comma 44**

Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre

**Il commento**

segue da pag. 51

ni di euro, assegnato al ministero della difesa.

**COMMA 30**

Per fronteggiare le crisi nel settore dell'industria, stanziato un budget di spesa di 20 milioni di euro per il 2006. Le assegnazioni saranno previste con appositi dm.

**COMMA 31**

A mezzo di apposita convenzione, il ministero dell'economia e finanze e Poste italiane stabiliranno i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere dall'1/1/2005 sulle giacenze dei conti correnti depositati presso la tesoreria dello stato, sui quali sono erogate le raccolte effettuate mediante ccp, al fine di permettere una riduzione di almeno 150 milioni di euro, rispetto agli interessi dovuti a tale titolo a Poste italiane dal 2005.

**COMMA 32**

Tetto fissato all'Anas per i pagamenti dovuti a spese di investimento, comprese le risorse derivanti dall'apertura di mutui,

nella misura massima di 1.700 milioni di euro.

**COMMA 33**

Tetto prestabilito anche per le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, pari a 1.900 milioni di euro.

**COMMA 34**

Anche i ministeri dovranno effettuare una stretta sulle spese di investimento. Il limite 2006 è pari al 95% della spesa corrisposta nel 2004.

**COMMI 35-37**

I titolari delle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria di stato non potranno pagare oltre il limite dell'80% della spesa corrisposta nel 2004. Sono esclusi da tale obbligo i gestori delle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle p.a. statali, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, nonché alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi a favore delle aree depresse e per l'innova-

zione tecnologica. I soggetti interessati possono comunque richiedere la deroga al vincolo in questione con istanza al ministero dell'economia e delle finanze, cui viene fornito riscontro in senso favorevole, contrario o parzialmente favorevole.

**COMMI 38-40**

Per il 2006 il 60% delle somme giacenti sulle contabilità speciali deve essere versata nell'apposito capitolo del bilancio statale, al fine di garantire maggiori entrate per il bilancio statale, per un importo almeno pari a 1.600 milioni di euro. Nel caso in cui non dovessero adempiere i titolari dei conti entro il 31/1/2006, provvedono al versamento le tesorerie dello stato. Una somma pari a un sesto delle somme versate verrà quindi iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della restituzione parziale alle p.a. interessate, dietro loro motivata richiesta, per la riassegnazione ai relativi conti di tesoreria.

**COMMA 41**

Rideterminata la quota patrimoniale

dell'Istituto per il credito sportivo in 450 milioni di euro.

**COMMA 42**

Inserita, tra i beni e servizi assoggettati all'aliquota fiscale del 10%, anche la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e irrigazione. Il via libera si otterrà tuttavia solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea.

**COMMI 43-44**

Eliminati dall'1/1/2006 i trasferimenti dello stato per la gestione delle funzioni già svolte dagli uffici metrici provinciali, e poi trasferite per effetto della riforma Basanini-1 alle camere di commercio. Soppressi inoltre le tariffe di verifica degli strumenti di misura. La regolazione dei finanziamenti sostitutivi sarà effettuata con apposito dm.

**COMMA 45**

Non si applica più alle camere di commercio, dall'1/1/2006, il sistema di tesoreria unica. Entro cinque anni, dunque,

1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**comma 45**

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

**comma 46**

A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

**comma 47**

All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per gli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti: "e, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

**comma 48**

Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del

2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

**comma 49**

È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.

**comma 50**

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

**comma 51**

Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si av-

valgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente: a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riprodotto del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

**comma 52**

Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

**comma 53**

È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

**comma 54**

Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
- le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

**comma 55**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.

**comma 56**

Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

**comma 57**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

**comma 58**

Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

**comma 59**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

**comma 60**

Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

**comma 61**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trasmettono al Mini-

*continua a pag. 54*

si procederà all'accreditamento delle giacenze che erano state precedentemente depositate da queste ultime presso le contabilità speciali di tesoreria unica.

**COMMA 46**

Dal 2006 l'importo complessivo delle nuove assegnazioni di entrate non potrà superare, per ogni p.a., l'importo totale delle riassegnazioni compiute nel 2005, al netto di quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. Detta limitazione non si applica nei confronti delle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non comporta impatti sul conto economico consolidato, oltre che a quelle cofinanziate dall'Ue.

**COMMA 47**

Viene stabilito che la maggiore entrata derivante dall'applicazione del contributo unificato sugli atti giudiziari deve essere devoluta anche a favore dello stato previsionale del ministero dell'economia e delle finanze, per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Autorizzata inoltre la spesa di 17 milioni di euro per

il 2006 per le esigenze di funzionamento di palazzo Spada e dei Tar.

**COMMI 48-49**

Le somme derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti e organismi pubblici non territoriali, per ciò che concerne nello specifico gli enti e organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, oltre a enti e organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, nonché le somme derivanti dalla riduzione di spesa da parte degli enti previdenziali pubblici devono essere versate allo stato entro il 30/6/2006. Le Autorità di vigilanza sono obbligate a non approvare i bilanci dei suddetti enti se risulta, da parte degli amministratori, l'assenza della dichiarazione specifica sull'avvenuto adempimento di quanto richiesto dal legislatore.

**COMMA 50**

Per estinguere i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari,

stanziano un budget di 570 milioni di euro nel triennio 2006/2008.

**COMMA 51**

Per semplificare le procedure amministrative delle p.a., esse possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le p.a.: il tutto senza maggiori costi a carico del bilancio statale. Le p.a. dovranno avvalersi di beni e servizi informatici e telematici che garantiscano l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica mediante la certificazione a mezzo di firma digitale o di altri strumenti tecnologici che consentano di mantenere integro il contenuto sul piano legale, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore. Il concessionario del servizio postale universale può dematerializzare anche i documenti cartacei di attestazione dei pagamenti in conto corrente. Le copie su supporto cartaceo, generate con sistemi informatici, sostituiscono gli originali a ogni effetto di legge, se la conformità è garantita da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

**COMMI 52-55**

Stretta del 10% su una serie di indennità, a partire dall'1/1/2006. Anzitutto a subire il taglio sono i deputati e i senatori, oltre ai parlamentari europei. A ciò si aggiunge la riduzione nei confronti dei sottosegretari di Stato. Tale riduzione vale altresì nei confronti dei componenti degli organi elettivi e di governo degli enti locali: sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali, assessori ecc.: in questo caso, tuttavia, la riduzione va effettuata con riferimento alle indennità e/o gettoni in vigore alla data del 30/9/2005; inoltre i suddetti importi si intendono bloccati, e dunque non aggiornabili, fino a tutto il 31/12/2008.

**COMMI 56-60, 63 E 64**

Prevista la riduzione automatica delle somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, pagati per incarichi di consulenza da parte delle p.a.: detta riduzione è pari al 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/9/2005. Fino al 31/12/2008 le p.a. non possono stipulare contratti di

*continua a pag. 54*

segue da pag. 53

stro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

**comma 62**

I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

**comma 63**

A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**Il commento**

segue da pag. 53

consulenza il cui importo sia superiore rispetto al totale dei contratti in essere al 30/9/2005, ridotti del 10%. Vanno altresì ridotte le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni ecc. per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle p.a. e negli enti controllati da queste ultime, per il 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/9/2005: anche qui si applica il blocco del budget fino al 31/12/2008. Detta riduzione si applica anche per il servizio consultivo e ispettivo tributario, e agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati. Tutti i risparmi di tali spese sono destinati a incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali. Sono esclusi da tale disciplina le regioni, le province autonome, le province, i comuni, e gli enti del Sistema sanitario nazionale.

**COMMA 61**

Le p.a. dovranno trasmettere al ministero dell'economia e delle finanze entro il 30/11/2006 una relazione sulle disposizioni inerenti ai tagli di spesa effettuati. Per quanto concerne gli enti locali, tale relazione non potrà che vertere sulle riduzioni alle indennità e gettoni per gli organi eletti e di governo.

**COMMA 62**

Riduzione del 10% anche per i compensi degli organi di autogoverno delle varie magistrature, dei componenti del Cnel e

**comma 64**

Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

**comma 65**

A partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

**comma 66**

In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481 è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei

del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana. Detta riduzione non si applica tuttavia sul trattamento retributivo di servizio.

**COMMI 65-68**

Dal 2007 scatta l'autofinanziamento per la Consob e le autorità di vigilanza. Con proprie delibere, le autorità disciplineranno il sistema di entrate per la copertura di bilancio non garantita dal finanziamento statale: esse sono sottoposte alla presidenza del consiglio per l'esame e approvazione; previsto, a tale riguardo, il silenzio assenso decorsi 20 giorni dal ricevimento delle suddette deliberazioni. Di conseguenza, per il 2006, il contributo dei soggetti operanti nel campo delle comunicazioni è fissato all'1,5 per mille dei ricavi, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima del 31/12/2005. Per gli anni successivi, gli incrementi saranno deliberati dall'Autorità di vigilanza, entro il limite del 2 per mille dei ricavi.

Anche l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici determina ogni anno l'ammontare dei contributi a essa dovuti, da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché le relative modalità di riscossione, comprese anche l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito di procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In fase di prima applicazione il contributo non dovrà superare lo 0,25% del valore complessivo di mercato. L'autorità

ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65, nel limite massimo del due per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

**comma 67**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate

dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'attribuzione alla medesima autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.

**comma 68**

Sono soppressi:  
a) all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le seguenti parole: "nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo;  
b) l'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;  
c) l'articolo 2, comma 38, lettera b) ed il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

**comma 69**

Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:  
"7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione

dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".

**comma 70**

All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola: "diecimila" è sostituita dalla seguente: "mille".

**comma 71**

Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

**comma 72**

Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:  
"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica".

**comma 73**

Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio", sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

**COMMA 72**

I finanziamenti derivanti dalle entrate conseguenti alle convenzioni triennali tra il ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie delle entrate sono determinati in modo da tenere presente l'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. Rispetto a quanto originariamente previsto dal dpr 300/99, le Agenzie delle entrate devono quindi passare a un meccanismo di finalizzazione dei risultati nel recupero dei crediti fiscali, intervenendo sulle pieghe dei mancati versamenti, o addirittura di quelli totali. I rapporti di convenzionamento, di conseguenza, si trasformano in un vero e proprio strumento negoziale finalizzato a incrementare il recupero dell'evasione fiscale, per garantire una crescita delle entrate tributarie nel bilancio dello stato.

**COMMI 73-77**

Per il 2006, le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali (tranne che per le agenzie del demanio) vengono determinate attraverso la legge di bilancio, e comunque entro gli importi che risultano dalle leggi in vigore. Ma dal 2007 tali dotazioni vengono rideterminate mediante applicazione di un metodo indicato dal legislatore: quello di applicare alla media degli incassi nell'ultimo triennio a consuntivo, così come indicata nel rendiconto generale delle amministrazioni dello stato, per quanto concerne le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, le relative

potrà inoltre individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso. L'autorità potrà anche deliberare eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe entro il limite massimo dello 0,5% del valore complessivo del mercato di competenza. Con apposito Dpcm, inoltre, saranno attribuiti all'autorità stessa i compiti di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria.

**COMMA 69**

Modificata anche la legge 287/90, al fine di prevedere la contribuzione delle imprese al bilancio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un importo complessivo pari all'1,2% del valore delle transazioni interessate.

**COMMA 70**

Ridotto sensibilmente l'importo previsto per i lodi arbitrali in materia di opere pubbliche: vi si afferma, infatti, che all'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'1 per mille (e non più 10 mila, come invece previsto, in origine, dall'articolo 5, comma 16-sexies, della legge 80/2005) del valore della relativa controversia.

**COMMA 71**

Gli importi dei corrispettivi dovuti alla camera arbitrale per la decisione delle controversie in materia di lavori pubblici dovranno essere versate in forma diretta, a partire dall'1/1/2006, all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

**comma 74**

A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
- Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

**comma 75**

Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.

**comma 76**

Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e

2, del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.

**comma 77**

Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.

**comma 78**

È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

- interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001;
- interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
- potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di

provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

- circoscrizione di Circonvallazione (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
- realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese", in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
- completamento del "sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
- realizzazione delle opere di cui al sistema "Accessibilità della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
- consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successive al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
- interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria

2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

- realizzazione del tratto Lazio-Campania del Corridoio Tirrenico, viabilità accessoria della Pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
- realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
- opere complementari all'Autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circoscrizione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
- interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per l'importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea.

**comma 79**

La società Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione con effetto dal 10 gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti società per azioni, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

**comma 80**

L'atto costitutivo di Cassa depositi e prestiti società per azioni,

non subisce modificazioni.

**comma 81**

La Cassa depositi e prestiti società per azioni, continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture s.p.a. fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da ISPA fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.

**comma 82**

Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A. ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

**comma 83**

La pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omissa ogni altra formalità.

**comma 84**

Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività

continua a pag. 56

percentuali, tenuto conto che la dotazione non deve essere superiore rispetto a quella dell'anno precedente, incrementata del 5%. Le percentuali applicate sono pari allo 0,71% per le Agenzie delle entrate, allo 0,13% per le Agenzie del territorio e infine allo 0,15% per le Agenzie delle dogane.

Tali dotazioni, tuttavia, potranno essere ulteriormente integrate con apposito dm, in ragione dell'andamento dell'attività delle Agenzie, con riferimento all'incremento percentuale dei versamenti derivanti dall'ultimo esercizio in consuntivo, mediante il confronto con la media dei versamenti che risulta dal rendiconto generale delle p.a. statali dei tre esercizi finanziari precedenti, previa detrazione degli effetti causati dai fattori normativi e della variazione proporzionale del pil in termini nominali.

È evidente che l'intento del legislatore è quello di creare un sistema di circolo per l'adeguamento delle risorse in entrata, da parte delle Agenzie, al fine di recuperare quanta più disponibilità possibile per iscriverla al bilancio statale, derivante dai proventi dei canoni, delle tasse e tributi statali.

Resta comunque operante la disciplina, già introdotta in via legislativa nel 1997, riguardante i compensi incentivanti per l'accertamento tributario.

Con cadenza annuale, il ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello degli incassi che derivano dall'ultimo esercizio interessato dal consuntivo nelle unità previsionali di base e ai

fini della verifica dei risultati dell'esercizio precedente, raggiunti in regime di convenzione con le rispettive agenzie, entro il 31/7 di ogni anno precedente quello della determinazione delle nuove dotazioni, con proprio decreto può modificare le succitate percentuali e aggiornare il relativo elenco, allegato alla Finanziaria 2006.

**COMMA 78**

Stanziato un budget quindicennale per spese di investimento, con un totale di 3 mila milioni di euro. Esso è finalizzato a sviluppare una serie di opere pubbliche, come:

- gli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico (limitatamente, però, alla continuazione degli interventi infrastrutturali del Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercelesse, del Consorzio irrigazione Est Sesia di Novara, del Canale Emilia-Romagnolo, dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, dei Complessi irrigui della Campania centrale e Piana del Sele, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, del Sistema Lentini, Simeto e Ogliastrò, del Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, dei Consorzi di bonifica dell'Oristanese, nonché del Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone; a essi vanno aggiunte peraltro le restanti aree del territorio nazionale), sia pure entro il limite del 25% delle risorse disponibili;

- il potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti con i capoluoghi di provincia interessati, nonché la circoscrizione orbitale riferita alle opere del suddetto passante; a ciò si aggiunga il collegamento con la variante di Martellago e Mirano;
- le opere del sistema pedemontano lombardo, relativo alle tangenziali di Como e Varese;
- i lavori del sistema di accessibilità della Valle Camonica (strada statale n. 42), del Tonale e della Mendola;
- le opere del sistema di accessibilità della Valtellina;
- il consolidamento, la manutenzione straordinaria e il potenziamento delle opere e infrastrutture portuali a cura delle rispettive Autorità portuali, istituite dopo il 30/6/2003;
- la realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, quale viabilità accessoria della Pedemontana di Ormia;
- la realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12 (Abetone e Brennero), con collegamento alla strada provinciale 450;
- l'effettuazione delle opere complementari all'Autostrada Asti-Cuneo e gli interventi di miglioramento della viabilità di adduzione e circoscrizione di Alba;
- l'attivazione di interventi per il restauro e sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale, oltre a quelli di restauro della Domus Aurea.

**COMMI 79-83**

Dall'1/1/2006 viene fusa per incorporazione nella Cassa depositi e prestiti spa la società Infrastrutture spa: la Cassa ddpp, di conseguenza, assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, di Infrastrutture spa, compreso il patrimonio separato, e proseguendo in tutti i rapporti giuridici, compresi anche quelli processuali. Non è prevista alcuna modifica all'atto costitutivo di Cassa depositi e prestiti spa.

La Cassa depositi e prestiti continua dunque a svolgere, mediante il patrimonio separato, le attività collegate agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture spa fino al 31/12/2005, e riguardanti gli investimenti per la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocità/alta capacità". Di conseguenza, lo stato subentra per la garanzia integrale delle obbligazioni emesse e dei mutui contratti da Infrastrutture spa. In sede di gestione di tali interventi, comunque, si applicano le disposizioni normative riguardanti Infrastrutture spa, comprese anche quelle concernenti il regime fiscale e il patrimonio separato.

La pubblicazione di queste disposizioni normative nella Gazzetta Ufficiale ha lo stesso valore giuridico della pubblicazione degli atti e della relativa iscrizione nel registro delle imprese, come indicato dall'art. 2504 cc: il legislatore precisa peraltro che qualsiasi altra formalità deve

continua a pag. 56

segue da pag. 55

preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

**comma 85**

All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è apportata la seguente modifica: tra le parole "di procedure" e "concorsuali" sono inserite le seguenti "cautelari, di esecuzione forzata e".

**comma 86**

Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore dell'infrastruttura nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 85, effettuati a titolo di contributo in

conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

**comma 87**

Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento della infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base ai volumi di produzione", sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.

**comma 88**

All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma 6-ter:

"I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato s.p.a. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al Comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione alleando:

- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione;
- quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
- denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
- attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sana-

toria, a meno che entro 60 giorni dal suo deposito il Comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato s.p.a. e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere sarà pari al triplo di quella suindicata."

**comma 89**

Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sugli enti inutili, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, dipartimento del tesoro, e la società di cui al presente comma. L'onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.

**comma 90**

In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.

**comma 91**

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 88. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.

1 - Continua

**Il commento**

segue da pag. 55

considerarsi «omessa», nel senso che non è richiesta, giacché la disposizione del comma 83 vale quale sostituzione ex lege degli obblighi in capo alle società di capitali in caso di fusione.

**COMMA 84**

Il legislatore, in coincidenza con la fase di incorporazione di Infrastrutture spa all'interno della Cassa depositi e prestiti, provvede alla concessione di contributi quindicennali alle Ferrovie dello stato o alle società del gruppo al fine di proseguire gli interventi riguardanti il «Sistema alta velocità /alta capacità». Una prima tranche di 86 milioni di euro è stanziata per il 2006, mentre dal 2007 scatterà un'assegnazione di 15 milioni di euro per i restanti anni. Per le opere riferite alla linea Milano-Genova e al tratto Milano-Verona, è previsto un separato finanziamento quindicennale di 15 milioni di euro annui dal 2006.

**COMMI 85-87**

Viene precisato (con una modifica alla Finanziaria 2004) che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere anche quale concorso dello stato al pagamento delle spese per le procedure cautelari, oltre che di esecuzione forzata, unitamente a quelle concorsuali.

Dall'1/1/2006 il finanziamento concesso al Gestore della infrastruttura ferroviaria

nazionale, a copertura degli investimenti sulla rete tradizionale, compresi quelli di manutenzione straordinaria, avviene a titolo di contributo in conto impianti. Nell'ambito della contabilità regolatoria, il gestore evidenzia la quota figurativa degli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con la suddetta modalità. Di conseguenza, i finanziamenti statali assegnati al gestore quale contributi in conto impianti sono da considerarsi non rilevanti ai fini fiscali e dunque non riducono il valore fiscale del bene.

Per quanto concerne il costo complessivo degli investimenti di realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, comprendente i costi accessori e gli altri oneri e spese direttamente riferibili, esso è ammortizzato con il metodo a quote variabili in base ai volumi di produzione, basato sul rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nei casi di pre-esercizio, l'ammortamento ha inizio dall'esercizio successivo a quello di avvenuta conclusione del pre-esercizio. Con apposito dm sono determinate le quote di ammortamento ai fini fiscali.

**COMMA 88**

Introdotta un condono edilizio per le società ferroviarie. I beni immobili appartenenti alle Ferrovie dello stato e alle società controllate si presumono, secondo il legislatore, costruiti in conformità alla le-

gislazione vigente al momento della loro edificazione. A prescindere dal fatto che tali beni possano essere venduti, entro il 31/12/2008, le società ferroviarie possono ottenere la documentazione che abbia lo stesso valore giuridico di quella finalizzata ad attestare la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche mediante deroga apposita agli strumenti urbanistici locali in vigore. Le suddette società possono quindi proporre al comune territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva della concessione, comprendente:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata di fotografie, da cui risulti la descrizione delle opere;
- in caso di opera con più di 450 mc, una perizia giurata sulle dimensioni e stato delle opere, oltre a una certificazione redatta da tecnico abilitato, di attestazione dell'idoneità statica delle opere eseguite; la certificazione non è richiesta in caso di precedente collaudo, a meno che non lo richieda espressamente il sindaco;
- denuncia in catasto dell'immobile e documentazione inerente all'attribuzione della rendita catastale e del frazionamento;
- attestazione dell'avvenuto versamento di un importo pari al 10% della spesa di oblazione prevista dall'allegato 1 al dl 269/2003, convertito in legge 326/2003, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La dichiarazione sostitutiva ha lo stesso valore giuridico di un permesso a costruire in sanatoria, tranne che nel caso in cui, entro 60 giorni dal suo deposito, il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile e lo notifichi alla società interessata. A ogni modo la dichiarazione sostitutiva non può affatto valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili.

Tale sanatoria è ammessa anche per gli immobili già venduti dalle società ferroviarie, ma con una corresponsione dell'oblazione in misura tripla.

**COMMI 89-90**

Per ridurre l'onere economico derivante dalla gestione di funzioni che possono essere svolte con migliori risultati da soggetti di diritto privato, i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici sugli enti inutili sono trasferiti alla società direttamente controllata dallo stato. Nei casi di mancato soddisfacimento dei creditori, da parte della società controllata, si continua ad applicare la garanzia dello stato.

**COMMA 91**

Le disposizioni normative in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici si applicano anche nei confronti delle liquidazioni gravemente deficitarie e alle liquidazioni coatte amministrative. La disciplina sarà dettata con apposito dm.

1 - Continua